

ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO DEL CCNL FEDERCULTURE

In data 31 luglio 2024 tra *Culture Biblioteche in rete – azienda speciale consortile* (d'ora in avanti "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale facente funzione Alessandro Agustoni e le Organizzazioni Sindacali intervenute (d'ora in avanti OO.SS.), nelle persone di:

- Silvia Papini in rappresentanza di FP CGIL MONZA E BRIANZA;
- Lucilla Pirovano in rappresentanza di FP CGIL MILANO;

tenuto conto del CCNL Federculture vigente, delle particolari situazioni aziendali, dell'organizzazione delle attività lavorative e dei servizi erogati, si conviene e sottoscrive il presente accordo integrativo aziendale di secondo livello.

PREMESSO che le Parti,

- visto il dettato dell'art. 37 "Banca delle ore" e degli artt. 8 e 36 del CCNL FEDERCULTURE;
- considerate le proposte avanzate delle OO.SS. coinvolte nella trattativa;
- in considerazione della volontà condivisa di ricercare sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, dell'articolazione degli stessi al fine di conciliare le esigenze dei servizi con le necessità di tempi di vita e di lavoro,

concordano quanto segue:

[A] BANCA ORE

1. Al fine di mettere i lavoratori e le lavoratrici in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o lavoratrici **sotto forma di retribuzione o sotto forma di permessi compensativi** per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, secondo le modalità di seguito indicate.
2. Nella **banca ore verrà accumulato l'accantonamento di ore che la lavoratrice o il lavoratore maturano**, al netto di quelle che possono essere compensate nella stessa giornata tramite l'istituto della flessibilità. Nello specifico confluiranno nella banca-ore le ore di prestazioni **supplementari e straordinarie**, come definite e sulla base di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore monetizzate o accantonate in banca ore, dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del responsabile e non potranno superare il **tetto massimo** previsto - dal richiamato art. 36 - di **180h/anno** per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno; tale tetto va **riproporzionato** per il personale con contratto di lavoro part-time; qualora nella riproporzione si determinino valori decimali, questi ultimi saranno arrotondati all'unità superiore.
4. Affinché possano essere accantonate in banca ore, le prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di lavoro contrattualizzato dovranno essere almeno pari a **30 minuti; i minuti oltre i 30, invece, verranno conteggiati a multipli di 15 minuti**. Al di sotto di tali soglie le prestazioni non verranno contabilizzate in banca ore e, di conseguenza, non daranno diritto a compensazione, retribuzione e maggiorazione;
5. L'Azienda, con **cadenza quadrimestrale**, calcolerà il **saldo a credito** della banca ore. La **maggiorazione** verrà calcolata in misura pari al **25% per il lavoro straordinario e pari al 15% per il lavoro supplementare** e verrà **liquidata** sul saldo a credito al termine del quadrimestre;

la maggiorazione spettante verrà liquidata, unitamente ai soli residui orari a credito relativi, a conclusione del quadrimestre, secondo la seguente tempificazione:

- a. Saldo positivo di banca ore e maggiorazione calcolata sul saldo al termine del primo quadrimestre (gennaio-aprile): monetizzazione entro l'elaborazione del cedolino paga di maggio;
- b. Saldo positivo di banca ore e maggiorazione calcolata sul saldo al termine del secondo quadrimestre (maggio-agosto): monetizzazione entro l'elaborazione del cedolino paga di settembre;
- c. Saldo positivo di banca ore e maggiorazione calcolata sul saldo al termine del terzo quadrimestre (settembre-dicembre): monetizzazione entro l'elaborazione del cedolino paga di gennaio dell'anno successivo.

Su **richiesta del dipendente o della dipendente**, da presentarsi entro 10 giorni dal termine del quadrimestre, **possono essere traslate al quadrimestre successivo** (e quindi non monetizzate alla scadenza del quadrimestre in corso), nei limiti definiti al successivo art. 7.

6. I lavoratori e le lavoratrici - che dispongono di un saldo positivo in banca-ore - potranno godere in qualunque periodo dell'anno delle ore accantonate, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Pertanto l'utilizzo delle **fruizioni compensative** deve essere reso possibile **tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di continuità di servizio**, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori e delle lavoratrici contemporaneamente ammessi alla fruizione nonché al bisogno di programmazione del lavoro dell'Azienda. Per questa ragione, le domande di fruizione della banca-ore dovranno essere presentate al responsabile di servizio secondo i seguenti criteri:

- A) **per fruizioni ad ore** (o suoi sottomultipli) **e fino all'intera giornata lavorativa** del dipendente **tutte ricadenti** nel **tempo-lavoro dedicato al back-office** dell'orario di lavoro del dipendente nell'unità operativa di assegnazione, tali **da non compromettere la continuità di servizio** della attività di sportello nei confronti del cittadino-utente:
 - il dipendente o la dipendente dovrà **presentare domanda** - utilizzando apposita modulistica - **entro 3 giorni** lavorativi dalla data di fruizione richiesta;
 - la richiesta si intenderà **di norma sempre accolta**, salvo l'esistenza di impegni organizzativi non rinviabili, a giudizio del Responsabile.
- B) **per fruizioni ricadenti (anche parzialmente) in orario di lavoro di front-office** del dipendente nell'unità operativa di assegnazione, **tali da richiedere** all'Azienda la **sostituzione** dell'assenza tramite altro proprio **personale** onde non compromettere la continuità di servizio della attività di sportello nei confronti del cittadino-utente:

I. Per riposi compensativi di durata minima pari all'intero orario del dipendente della fascia mattutina o pomeridiana e fino a due interi giorni lavorativi:

- il dipendente o la dipendente dovrà presentare domanda - utilizzando apposita modulistica - **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di fruizione richiesta;
- la richiesta verrà valutata **entro 5 giorni** lavorativi;
- in caso di diniego della richiesta (la cui motivazione dovrà essere esplicitata e connessa alle esigenze di continuità di servizio da garantire al cittadino-utente), l'Azienda si impegna a programmarne la fruizione in una data alternativa ricadente entro i successivi **20 giorni** (dalla data della fruizione originariamente richiesta), se la proposta trova l'interesse del dipendente o della dipendente.

II. Per riposi compensativi della stessa tipologia ma di durata superiore al caso precedente:

- il dipendente o la dipendente dovrà presentare domanda - utilizzando apposita modulistica – **entro 20 giorni** lavorativi dalla data di fruizione richiesta;
 - la richiesta verrà valutata **entro 10** giorni lavorativi;
 - in caso di diniego della richiesta (la cui motivazione dovrà essere esplicitata e connessa alle esigenze di servizio dell’Azienda), l’Azienda si impegna a programmare la fruizione in un periodo alternativo ricadente **entro i successivi 30 giorni** (dalla data della fruizione originariamente richiesta), se la proposta trova l’interesse del dipendente o della dipendente.
7. Prima del termine del terzo quadrimestre verrà **analizzato il saldo a credito** della banca-ore di ogni dipendente. Nelle situazioni in cui si evidenzia un **saldo superiore a 50 ore**, si procederà a formulare un **piano di smaltimento della quota eccedente** (tramite riposi compensativi e/o eventuali parziali monetizzazioni) **da attuare entro l’anno successivo**.
8. I contenuti del presente Accordo entreranno in vigore a partire dal mese di agosto 2024.

Vimercate, 31 luglio 2024

Per l’AZIENDA

Il Direttore Generale Facente Funzione - Alessandro Agustoni

Per le OO.SS

FP CGIL Monza – Silvia Papini

FP CGIL MILANO - Lucilla Pirovano